ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON GUIDO CAGNOLA"
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tel. 0332/461427 Fax 0332/462577
vaic836004@istruzione.it ; vaic836004@pec.istruzione.it
sito: www.icgazzada.edu.it codice Min. VAIC836004
C.F. 80101560128 codice univoco amm.ne UFTXQB

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GIUDATE

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 ottobre 2017

1. I riferimenti normativi

1.1 Per il Regolamento di Istituto riguardante le visite didattiche e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive si fa riferimento ai seguenti testi normativi:

- C.M. n.291 del 14.10.1992
- D. lgs n.297 del 16.04.1994 o C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996
- D.P.R. N. 347/2000 e D.lgs n. 358/92, D.lgs n. 157/95 e successivi
- Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Finalità generali

2.1 I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, le mostre, le manifestazioni culturali, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali, musicali, sportive e laboratoriali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali e didattiche, i gemellaggi fra scuole sono parte integrante del PTOF e della progettazione didattica in quanto sono finalizzati a promuovere il contatto diretto con i diversi aspetti della realtà culturale, sociale, ambientale, economica e storica del proprio o di altri territori.

2.2 Le visite e i viaggi sono considerati esperienze di apprendimento e occasioni di crescita degli alunni; richiedono, pertanto, una progettazione articolata e coerente con l'attività didattica e formativa dell'Istituto.

2.3 Fondamento di queste iniziative saranno quindi:

- le motivazioni culturali
- le motivazioni didattico-educative indicate dai docenti nella programmazione annuale.

2.4 In considerazione di ciò, deve essere favorita la partecipazione di tutti gli alunni alle iniziative programmate secondo i criteri deliberati dal presente regolamento.

2.5 È fondamentale prevedere, nello spirito della progettazione propria di ogni esperienza formativa, un momento finale di verifica e valutazione, elaborato attraverso la compilazione di una sintetica scheda di monitoraggio.

3. Tipologia delle visite e dei viaggi

3.1 Si individuano le seguenti tipologie di visite e viaggi:

● **Uscite didattiche** Vengono così definite le visite effettuate in orario scolastico per la conoscenza del territorio circostante, nelle sue valenze culturali, ambientali, produttive o altro, con spostamento a piedi o con l'utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.

● **Visite guidate** Si effettuano nell'arco di una sola giornata, oltre l'orario scolastico e fanno riferimento all'approfondimento della conoscenza di musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico ed artistico, parchi naturali con l'utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati.

● **Viaggi di istruzione** Si effettuano in uno o più giorni in località italiane e sono finalizzati a una migliore conoscenza del territorio negli aspetti paesaggistici, storico-monumentali, culturali. Riguardano inoltre la partecipazione a manifestazioni culturali, a mostre, concorsi,

ad attività finalizzate alla preparazione specifica linguistica o tecnica, ad attività sportive (campeggi, campi-scuola, settimane bianche), gemellaggi fra scuole o fra città. Prevedono l'utilizzo di mezzi di trasporto noleggiati o altri vettori.
● **Scambi educativi all'estero** Sono regolati da apposita circolare ministeriale; hanno natura, finalità e modi di realizzazione specifici.

4. Periodo di realizzazione
4.1 Viaggi e visite devono essere programmati ad inizio d'anno ma, come previsto in procedura, è possibile fare integrazioni nel caso di ulteriori proposte che giungano in corso d'anno e saranno svolti durante l'intero arco dell'anno scolastico.
4.2 Per le visite guidate si raccomanda una attenta valutazione al fine di bilanciare il tempo di percorrenza e il tempo dedicato alla visita vera e propria.
4.3 La realizzazione delle visite e dei viaggi non deve coincidere con altre particolari attività istituzionali della scuola già programmate (elezioni scolastiche, scrutini…); non deve avvenire nell'ultimo periodo di lezione, fatto salvo eventuali rinvii, nei giorni prefestivi e nei periodi di alta stagione turistica e di più intenso traffico stradale.
4.4 Il numero massimo dei giorni destinati a uscite e visite per ciascuna classe è di 5 nell'arco dell'anno scolastico escludendo eventuali progetti (piscina, cinema, ecc.). Per le classi conclusive della scuola Primaria e Secondaria è ammessa una deroga in considerazione di un eventuale viaggio fuori regione.
4.5 In caso di condizioni meteorologiche particolarmente rischiose, il dirigente scolastico, sentito il presidente del Consiglio di Istituto, può disporre la sospensione del viaggio.

5. Durata
5.1 Le uscite didattiche si svolgeranno in orario scolastico, e avranno una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.
5.2 Per le visite guidate è stabilito il rientro nella medesima giornata; il rientro in sede si dovrà prevedere entro le ore 20:00 per la Scuola Primaria e Secondaria.
5.3 I viaggi d'istruzione potranno durare fino a 5 giorni. Saranno programmati in relazione alla disponibilità degli Insegnanti accompagnatori e deliberati dal Consiglio di Istituto.
5.4 Gli scambi culturali vengono disciplinati da regole specifiche previste dalla Comunità Europea.

6. Destinatari
6.1 Alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e agli scambi culturali potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti all'Istituto previo consenso scritto di autorizzazione dei genitori o di che esercita la patria potestà.
6.2 Alle uscite didattiche, che sono parte integrante delle lezioni scolastiche, dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni delle classi interessate salvo giustificati impedimenti o sanzioni disciplinari.
6.3 Alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni delle classi interessate; in deroga il numero percentuale dei partecipanti non dovrà essere inferiore: ai 2/3 del totale degli studenti di ogni classe, per le visite guidate, ed alla metà più uno, per i viaggi d'istruzione.
6.4 Gli alunni che non partecipano all'uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni; in caso contrario dovranno giustificare l'assenza.
6.5 Non è prevista la partecipazione dei genitori alle uscite, alle visite e ai viaggi trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque integrative della stessa.

6.6 La partecipazione all'uscita scolastica degli alunni con disabilità richiede la preventiva valutazione da parte dei docenti sulla fruibilità dell'itinerario per le condizioni riguardanti: o le barriere architettoniche, o le norme di sicurezza del mezzo di trasporto per handicap, o le condizioni personali di salute del bambino rispetto ai tempi ed alla lontananza dalla famiglia.
6.7 Per il viaggio di istruzione la partecipazione è limitata al Dirigente scolastico o suo delegato, ed ai soli docenti accompagnatori designati.

7. Finanziamento
7.1 L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione, quando non siano possibili contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o quando la visita non sia offerta da Enti o privati, è ripartito tra gli alunni che partecipano all'iniziativa.
7.2. Si dovrà, attraverso un sondaggio rivolto alle famiglie, acquisire il parere favorevole del 50% + 1, degli alunni iscritti nelle classi coinvolte. È possibile una deroga solo se lo scarto è inferiore al 5%.
7.3 A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate secondo le disposizioni normative vigenti (come ad esempio piattaforma Pago in Rete), da un genitore Rappresentante di classe o dalle singole famiglie.
7.4 Ciascun genitore, se necessita della ricevuta per la detrazione in dichiarazione dei redditi, dovrà collegarsi autonomamente alla piattaforma indicata dalle disposizioni normative vigenti e scaricare la ricevuta di pagamento.
7.5 Nel caso in cui la famiglia abbia delle problematiche nell'uso della piattaforma indicata dalle disposizioni normative vigenti, può demandare il pagamento al Rappresentante di Classe o si può avvalere del supporto della segreteria.
7.6 In caso di mancata partecipazione dell'alunno al viaggio di istruzione sarà possibile, qualora le ditte coinvolte siano disponibili, restituire una parte della quota versata. In caso contrario, la famiglia si dovrà rivolgere all'assicurazione della scuola.
7.7 Nel caso venissero individuati dai docenti alunni impossibilitati a partecipare per disagiate condizioni economiche, su proposta della Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto potrà predisporre un contributo in favore degli stessi, ove i fondi lo permettano, integrando la quota di partecipazione direttamente o tramite contributi degli Enti Locali.

8. Docenti accompagnatori
8.1 I docenti accompagnatori di regola devono far parte del team della/e classe/i.
8.2 Nelle uscite, nelle visite e nei viaggi è prevista la presenza di almeno 1 docente ogni 15 studenti (C.M. n. 291/92).
In presenza di alunni con disabilità, a seconda della gravità, sarà prevista anche la partecipazione del docente di sostegno, o di un docente curricolare aggiuntivo.
La scuola valuta la necessità della presenza o meno dell'assistente educativo.
8.3 Non sono ammesse deroghe, al fine di garantire la massima sicurezza e tutela dei partecipanti.
8.4 Tale procedura deve essere garantita per tutte le uscite, anche quelle sul territorio circostante.
8.5 I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di attenta e assidua vigilanza esercitata a tutela sia degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato.
8.6 I docenti accompagnatori devono sottoscrivere la Dichiarazione di responsabilità relativa all'obbligo di vigilanza.
8.7 Per i docenti accompagnatori non sono previste forme di recupero delle ore eccedenti.
8.8 In caso di assenza di un docente designato come accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con altro personale docente in servizio che si renda disponibile.

8.9 La classe deve partire almeno con un suo insegnante titolare accompagnatore o, in particolari circostanze, con insegnanti delle classi parallele.
8.10 Il rapporto tra docenti e alunni in occasione di scambi educativi con l'estero è di uno a dieci e si dovrà prevedere la presenza di un docente di lingua straniera.
8.11 I docenti accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, saranno in servizio "a tempo pieno" con "l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di "dolo e colpa grave" (C.M. 291/92 punto 8.1). In sostanza il personale docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza.
8.12 Per i danni eventualmente provocati a terzi a causa di comportamenti non prevedibili dei medesimi alunni i genitori sono responsabili e sollevano la scuola da ogni responsabilità.
8.13 In caso di malessere di un alunno un docente chiederà soccorso sanitario attraverso il 112 e sarà autorizzato ad accompagnare l'alunno per fornirgli assistenza. Lo stesso provvederà a contattare tempestivamente i genitori dell'alunno e ad informare l'Ufficio di segreteria dell'Istituto. Gli altri docenti resteranno a vigilare sul restante gruppo classe.
8.14 Al termine della visita o del viaggio i docenti accompagnatori segnaleranno al Dirigente Scolastico tramite l'apposito modello di verifica previsto dalla procedura, gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

9. Modalità organizzative
9.1 Tutte le uscite didattiche sono parte integrante del "Piano annuale delle uscite-visite guidate-viaggi di istruzione-scambi culturali" e devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della Scuola Primaria e Secondaria.
9.2 Le attività promosse e programmate dai Consigli di Classe/Interclasse e approvate dal Collegio dei Docenti rientrano nel "Piano annuale delle uscite didattiche -visite guidate - viaggi di istruzione – scambi culturali".
9.3 La delibera esecutiva del Piano è di competenza del Consiglio di Istituto.
9.4 Le visite guidate si svolgono solo se ci sono le effettive condizioni organizzative per realizzarle.
9.5 Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono strettamente legati ai programmi di un'attività didattica interdisciplinare, pertanto la proposta di visita guidata sarà avanzata da uno o più docenti.
9.6 I promotori delle iniziative, avanzano le proposte all'inizio dell'anno scolastico compilando il piano uscite didattiche che dovrà essere approvato in seduta del Collegio docenti nei tempi e modalità previsti dalla procedura, nell'ambito della programmazione didattica e dei progetti e delle attività previsti dal PTOF.
9.7 Dopo l'approvazione del Piano da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, la scuola procede alla richiesta dei preventivi e all'affidamento dell'incarico all'agenzia e/o alla ditta di autotrasporti, dandone successiva comunicazione ai Docenti.
9.8 Gli insegnanti di classe dovranno provvedere a predisporre gli elenchi degli alunni partecipanti, ad acquisire le autorizzazioni dei genitori, a sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità se accompagnatori e a compilare al rientro la scheda di monitoraggio per le opportune verifiche e valutazioni sulla qualità del servizio utilizzando gli appositi modelli della procedura di Autovalutazione d'Istituto.

9.9 Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione rilasciato dalla scuola o del certificato di identità personale.
9.10 Il comportamento, da parte degli alunni, deve essere sempre corretto e controllato in qualunque momento del viaggio, sia per evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori sia per garantire la completa riuscita del programma; particolare attenzione dovrà essere fatta alla puntualità.
9.11 L'insegnante accompagnatore, in occasione di viaggi di istruzione, deve portare con sé l'elenco degli alunni partecipanti e il programma completo.

10. Autorizzazioni
10.1 "Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare" (C.M. 291/92 punto 4.4).
10.2 Le famiglie degli alunni partecipanti sono tenute alla compilazione delle autorizzazioni e alla dichiarazione liberatoria che dovranno essere acquisite dagli insegnanti con congruo anticipo. La documentazione dovrà essere consegnata dai docenti all'applicata di segreteria referente, 15 gg. prima dell'uscita.

11. Garanzie assicurative
11.1 "Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) alle uscite, alle visite e ai viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni" (C.M. 291/1992).

12. Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti
12.1 Il Consiglio di Istituto, a seguito della comparazione delle offerte presentate dalle agenzie o ditte di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa tenendo in maggiore considerazione la qualità del servizio prestato. All'agenzia o alla ditta vincitrice dell'appalto sarà dato l'incarico formale di garantire il trasporto per le visite di istruzione previste per l'intero anno scolastico.
12.2 Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/92 nonché del D.lgs n. 358/92, D.lgs n. 157/95 e successivi, della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.